

REQUISITI HOBBISTI

Sono definiti hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.

Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 per svolgere la loro attività e devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune di Bologna per coloro che risiedono in un'altra Regione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il tesserino è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi: tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

Gli hobbisti abilitati partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno, di cui 10 mercatini degli hobbisti e 20 mercatini storici con hobbisti; esauriti gli spazi per la partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione ai mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, ma non viceversa.

Gli hobbisti abilitati non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purchè consecutivi.

Prima dell'assegnazione del posteggio si procede obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.

Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. I prezzi devono essere esposti come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquistati.

Si segnala che, in fase di prima attuazione, la richiesta e il rilascio del nuovo tesserino possono avvenire prima del termine di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 23/2018, ma il tesserino avrà validità di un anno da detto termine, vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti